

Società, regolare l'assemblea in audio o videoconferenza

EMERGENZA COVID-19

Irrilevanti le previsioni statutarie. La massima dei notai di Milano

Non è necessario che presidente e segretario siano nello stesso luogo

Angelo Busani

Le misure di «distanziamento sociale» anti contagio possono essere agevolmente adottate anche in ambito societario: le assemblee delle società (e i consigli di amministrazione) si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in particolare, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo, a prescindere dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio.

Lo afferma il Consiglio Notarile di Milano nella nuova massima “emergenziale” n. 187 e lo si desume espressamente dall’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, il quale dispone infatti che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgi-

mento di riunioni, modalità di collegamento da remoto». È importante notarlo con la stagione assembleare alle porte: in particolare, le società quotate che devono svolgere l’assemblea entro il 30 aprile hanno infatti l’onere di convocare l’assemblea con 30 giorni di anticipo (o 45 giorni, se ci sono da nominare gli organi sociali) ai sensi dell’articolo 125-bis del decreto legislativo 58/1998.

Quindi, non è un problema che lo statuto della società non dica nulla sul punto dello svolgimento delle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione; né è un problema che lo statuto affermi che la validità delle riunioni in audio/videoconferenza è condizionata dal fatto della presenza, in un unico luogo, del presidente e del segretario verbalizzante, in quanto, appunto il Dpcm dell’8 marzo scorso autorizza a scavalcare queste preclusioni.

Il tema che resta (ma è una questione che si pone in ogni audioconferenza) è quello di garantire l’identificazione dei partecipanti, ciò che non rappresenta un problema nel caso delle adunanze a ristretta partecipazione (stante la conoscenza inter-personale), mentre può essere un problema nelle riunioni con un elevato numero di partecipanti, al quale si deve ovviare con la diligenza del caso concre-

to: ad esempio, distribuendo a coloro che domandano di partecipare un codice da digitare sul tastierino telefonico e che può univocamente identificare il singolo partecipante.

Lo svolgimento delle assemblee e degli organi amministrativi «mediante mezzi di telecomunicazione» (articolo 2370, comma 4; articolo 2388, comma 1, del Codice civile) è stato recepito nella riforma del diritto societario del 2003, la quale prese atto di quanto già in precedenza accadeva nella prassi professionale (ne diede notizia per la prima volta il Sole 24 Ore del 1° maggio 1996, in commento a un decreto con il quale il Tribunale di Milano dimostrò la prima apertura in tal senso). Successivamente si è anche adeguata la normativa delle società quotate: l’articolo 143-bis del regolamento emittenti (11971/99) dispone infatti che «lo statuto può prevedere l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all’assemblea: a) la trasmissione in tempo reale dell’assemblea; b) l’intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie».

Proprio nell’ambito della prassi che si era sviluppata prima che il legislatore abilitasse espressamente la praticabilità delle adunanze “in remoto”, era stato comune-

mente accettato (per ragioni di rigorosità nelle prime applicazioni pratiche di questa nuova modalità) il principio secondo cui nello stesso luogo dovessero almeno trovarsi il presidente e il segretario dell’assemblea, ciò che ancor oggi è – senza che ve ne sia più una ragione – tralattivamente riportato nella massima parte degli statuti societari. Che il verbale possa essere firmato solo dal notaio se egli e il presidente dell’assemblea non si trovino nel medesimo luogo è infatti un principio pacificamente acquisito (lo si afferma ad esempio nello Studio n. 70/2009/I del Consiglio nazionale del notariato).

Oggi la normativa in materia (sia il Codice civile che il regolamento emittenti) abilita, dunque, lo svolgimento delle adunanze in audio/video conferenza, «se lo statuto lo preveda», espressione dalla quale parrebbe desumersi che, in mancanza della clausola statutaria, la conferenza call non si possa svolgere: ma Dpcm a parte (la cui disciplina, da sé, chiude comunque ogni ragionamento sul punto), è da tempo stato sdoganato il punto (si veda la massima H.B.39 del notai del Triveneto) che non è certo invalida l’adunanza svolta con l’utilizzo di sistemi audiovisivi anche se lo statuto non lo consenta.